

STATUTO**Indice.****Titolo I – Denominazione, sede, oggetto, durata**

1. Costituzione, denominazione e soci
2. Sede della Società. Domicilio dei soci
3. Durata
4. Oggetto sociale

Titolo II - Capitale sociale, Azioni, Obbligazioni, Finanziamenti

5. Capitale sociale
6. Azioni
7. Trasferimento e prelazione
8. Obbligazioni
9. Finanziamenti

Titolo III- Degli organi sociali**10. Organi della Società****Sezione I- Assemblea**

11. Assemblea dei Soci
12. Convocazione delle assemblee
13. Assemblea ordinaria
14. Assemblea straordinaria
15. Funzionamento dell'Assemblea
16. Criteri per la determinazione dei quorum assembleari

Sezione II- Amministrazione e rappresentanza

17. Poteri del Consiglio di amministrazione
18. Composizione del Consiglio di amministrazione.
19. Funzionamento del Consiglio di amministrazione
20. Presidente del Consiglio di amministrazione: poteri e funzioni. Vicepresidente
21. Direttore e Procuratori
22. Rappresentanza
23. Remunerazione

Sezione III- Collegio sindacale**24. Collegio Sindacale****Sezione IV- Del controllo analogo**

25. Il Controllo analogo
26. Comitato per il controllo analogo: funzioni
27. Composizione e nomina dei membri del Comitato per il controllo analogo

Titolo IV

28. – Bilancio
29. Utili e dividendi

Titolo V

30. Scioglimento e liquidazione
31. Controversie
32. Disposizioni finali, rinvio

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA**Art. 1 – Costituzione, Denominazione e soci**

1.1 E' costituita, in conformità alla normativa comunitaria siccome recepita nell'ordinamento italiano nonché ai sensi della legge della Regione Lazio 6/1996 e del D.Lgs 152/2006, una società per azioni a totale capitale pubblico, con denominazione _____ (di seguito anche "la Società").

1.2 Vista la particolarità dell'attività propria della Società, l'assetto geografico e geomorfologico in cui la stessa andrà ad operare, e la natura del servizio effettuato riferibile alla normativa speciale, soci della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali, costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rieti (di seguito anche "l'ATO") che affidino direttamente ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale e la Provincia di Rieti quale ente promotore e di riferimento. Non possono, in alcun modo, assumere lo status di socio soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli summenzionati e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione, etc..

Art. 2 – Sede della Società. Domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede legale nel comune di Rieti.

2.2 La Società, ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purché nel territorio dei comuni e degli enti pubblici soci della stessa.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al ____/____/____ e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.2. La Società potrà sciogliersi, anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

3.3. La Società potrà, altresì, sciogliersi, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, in caso di cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio di gestione del Servizio idrico integrato tra ATO ed essa Società, anche su proposta del Comitato per il controllo analogo di cui al successivo art.26.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto la gestione, nell'ATO di competenza, del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (di seguito anche "il Servizio idrico integrato") e di ogni altra prevista dalla normativa in materia.

4.2. La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso con la gestione del Servizio idrico integrato, nonché promuovere ed intraprendere studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato per il controllo analogo.

4.3. La Società realizza e gestisce, esclusivamente nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi, per conto degli azionisti e nell'interesse degli stessi, di modo che la gestione del Servizio idrico integrato sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto della normativa vigente che ne disciplina l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici.

4.4 La Società non potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

4.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la totalità dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette

operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

4.6 La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti i servizi gestiti.

4.7 La Società potrà essere altresì delegata dai soci al compimento, ai sensi della normativa vigente, delle procedure espropriative necessarie e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è stabilito in €. 2.000.000,00 (in lettere euro duemilioni/00) diviso in numero _____ (in lettere _____) azioni ordinarie, del valore nominale di euro _____ (in lettere euro _____) ciascuna.

5.2 Alla Provincia di Rieti ed al Comune capoluogo è riservata una partecipazione al capitale sociale pari al 22,8% ciascuno. Tutti gli altri Comuni compresi nell'ATO partecipano al residuo capitale sociale in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti nel territorio comunale quale risultante da certificazione dell'Ufficiale di Anagrafe attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione della Società.

5.3 Qualora dalle successive rilevazioni al 31 dicembre di ogni anno, risulti in uno o in più Comuni singolarmente considerati, un aumento del numero di abitanti pari o superiore al 10% si darà luogo, ferma la partecipazione riservata alla Provincia di Rieti ed al Comune di Capoluogo, nelle percentuali indicate al precedente punto, al fine di garantire la partecipazione in misura proporzionale di ciascun socio, i soci dovranno deliberare un aumento a pagamento del capitale in misura proporzionale alla variazione registrata nella popolazione residente e le azioni di nuova emissione saranno riservate al/ai solo/i socio/i che ha/avranno registrato la crescita suddetta.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare nell'interesse della società ed al fine suddetto anche lo scambio di azioni, l'esclusione o limitazione del diritto di opzione, ovvero l'obbligo dei soci che, al medesimo censimento generale, abbiano registrato una diminuzione del numero di abitanti pari o superiore al 10%, di cedere, in favore dei Comuni per i quali si sia verificato l'aumento, le azioni eccedenti la partecipazione di diritto al medesimo prezzo di emissione delle nuove azioni.

Il prezzo di vendita ed acquisto della singola azione sarà quello risultante dal rapporto fra il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il numero totale delle azioni della Società.

5.4 Ai fini del calcolo della suindicata percentuale di variazione del numero di abitanti pari o superiore al 10%, verrà preso a riferimento il numero degli abitanti risultante dalla rilevazione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero quello risultante dall'ultima rilevazione che abbia comportato una modifica del capitale sociale ai sensi del precedente punto.

5.5. Al di fuori della previsione di cui al punto 5.3 che precede, il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

5.6 Nel caso di aumento del capitale sociale potrà essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma 1 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.7 La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà avvenire anche tramite contratto di leasing azionario; in tal caso al socio finanziato dovranno rimanere tutti i diritti inerenti le partecipazioni societarie e il diritto di riscatto alla scadenza del contratto.

5.8 I criteri di ripartizione delle azioni rimaste non optate, le limitazioni od esclusioni all'esercizio o cessione del diritto di opzione saranno deliberate in sede di aumento di capitale con l'approvazione di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, anche se la deliberazione sia presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima.

Art. 6 – Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro titolari, uguali diritti, salvo categorie speciali di azioni che potranno essere emesse dalla Società con delibera dell'Assemblea straordinaria, limitatamente ai soci pubblici che hanno effettuato conferimenti in denaro.

6.2 Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

6.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società, al presente Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 7 - Trasferimenti e prelazione

7.1 Le azioni sono trasferibili solo agli azionisti o ad altri enti pubblici purché facciano parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale

7.2 È fatto divieto ai soci di costituire sui titoli azionari garanzie pignoratorie ovvero diritti di usufrutto o altro diritto di godimento.

7.3 Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente darne avviso, con raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, che provvederà, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata AR, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

7.4 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata AR, delle proposte di acquisto pervenute.

7.5 In alcun caso potranno essere cedute azioni a soggetti che non rivestano la qualità di enti pubblici e che non siano pertanto dotati della relativa personalità giuridica di diritto pubblico.

7.6 Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, in favore di soci pubblici non conferitari di infrastrutture di servizio.

7.7 Salvo quanto previsto all'art. 5.3, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

Art. 8 – Obbligazioni

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, nel rispetto degli artt. 2410 e ss. del codice civile.

8.2 L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge.

8.3 L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi di legge, ed il loro acquisto dovrà essere riservato solo ad enti pubblici, nei limiti di cui al precedente art.6.

Art. 9 – Finanziamenti

9.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

9.2 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente Statuto, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, attributivi, esclusivamente, di diritti patrimoniali.

9.3 Con la stessa delibera dovrà approvare il regolamento disciplinante le modalità e le condizioni di emissione, i diritti di natura patrimoniale e finanziaria che conferiscono, le

sanzioni in caso di inadempimento alle eventuali prestazioni collegate e, se ammessa, la legge di circolazione dei medesimi strumenti. Il collocamento degli strumenti finanziari dovrà essere effettuato con procedure di evidenza pubblica.

TITOLO III- Degli organi sociali

Art. 10 – Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Comitato per il controllo analogo, il quale viene costituito ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo di cui alla sezione IV del presente titolo, fermi restando i principi inderogabili della disciplina delle società per azioni.

Sezione I

ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea è composta da tutti gli azionisti e, qualora regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da un proprio delegato che rivesta la qualifica di dipendente, funzionario, dirigente, assessore o consigliere dell'ente. Fatte salve le altre limitazioni contenute nell'articolo 2372 del Codice Civile la delega non potrà, comunque, essere conferita:

- ad un soggetto che rivesta la qualifica di amministratore, sindaco e/o dipendente della Società;

- a rappresentanti o amministratori e/o delegati degli altri enti locali soci;

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione al quale spetta far constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 12 - Convocazione delle Assemblee

12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di statuto.

12.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché ricadente all'interno dell'ATO, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile. In occasione di ogni convocazione, il Consiglio di amministrazione provvede comunque ad inviare ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni naturali e consecutivi (che si estendono a 15 giorni consecutivi, per le assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio) prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere.

12.3 La seconda, e le ulteriori convocazioni dell'Assemblea non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci della Società e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli argomenti.

12.5 Laddove la decisione sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e necessiti di atti prodromici, aventi o meno valenza autorizzatoria, da adottarsi da parte dei competenti organi degli enti soci, la documentazione occorrente ed ogni altra informazione atta a compiutamente delineare il quadro delle decisioni da assumere, dovrà essere resa disponibile, congiuntamente all'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di estrema urgenza il predetto termine di quindici giorni potrà essere ridotto a sette su

richiesta del Consiglio di amministrazione, approvata all'unanimità degli amministratori presenti e votanti.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

13.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente e ne determina il compenso, nei limiti della vigente normativa;
- b) nomina e revoca i componenti del Comitato per il controllo analogo;
- c) nomina e revoca i componenti del Collegio sindacale e ne determina il compenso nei limiti della vigente normativa;
- d) approva il bilancio;
- e) approva il piano industriale, il piano degli investimenti e il piano di sviluppo ed equivalenti ed il budget annuale;
- f) approva le tariffe ed i prezzi dei servizi erogati ove non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
- g) approva la relazione programmatica;
- h) approva le operazioni straordinarie di azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori e conferimenti o acquisizioni di rami di azienda, etc), nonché la stipulazione di contratti traslativi e/o acquisiti della proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia su beni del patrimonio sociale;
- i) approva gli indirizzi generali di gestione e di fruizione dei beni e servizi pubblici affidati alla Società, le eventuali modifiche nello svolgimento del Servizio idrico integrato nonché l'assunzione di nuove attività o nuovi servizi nei limiti di cui all'art.4.4.;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- m) autorizza ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore a 100.000,00 Euro, nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile e dei vincoli di prevalenza territoriale dell'attività e degli investimenti imposti dalla normativa pubblicistica in materia;
- n) delibera sulle richieste di parere sottoposte al suo esame dagli amministratori della Società, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- o) delibera sulle richieste sottoposte al suo esame dal Comitato per il controllo analogo;
- p) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

13.2 L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato di volta in volta nella convocazione assembleare.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

13.3 L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno solo dei seguenti casi:

- (a) quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato;
- (b) quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

13.4 L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta dal Comitato per il controllo analogo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella richiesta siano indicati in termini puntuali gli argomenti da trattare.

13.5 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% delle azioni costituenti il capitale sociale; in

seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 30% delle azioni costituenti il capitale sociale, nelle eventuali ulteriori convocazioni, qualunque sia la quota di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

13.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda ed in ogni ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatte salve le previsioni dell'art. 2393 del codice civile per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

14.1 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla emissioni di obbligazioni convertibili, sull'emissione di strumenti finanziari, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.

14.2 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% delle azioni costituenti il capitale sociale; in seconda convocazione e nelle successive è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

14.3 Fatto salvo quanto previsto al punto che segue, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più una delle azioni costituenti il capitale sociale rappresentato in Assemblea; in seconda e nelle ulteriori convocazioni delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti la modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di obbligazioni convertibili, lo scioglimento anticipato della Società, ogni operazione che abbia come effetto quello di una modificazione delle quote di partecipazione (es. scissione non proporzionale; fusione con conguagli in denaro o con assegnazione di azioni in modo non proporzionali, ecc.), le modifiche statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

15.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto; il capitale sociale rappresentato da azioni prive di voto non è considerato nel computo del quorum costitutivo.

15.2 Si considerano presenti i soci che, iscritti nel libro dei soci, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari ed esibiscano almeno un'azione.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da un proprio delegato ai sensi dell'art. 11.

15.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo da persona designata tra i presenti all'Assemblea.

15.5 Il Segretario dell'adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società, ovvero tra i presenti.

15.6 E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, l'identità dei partecipanti all'Assemblea ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, l'identità dei votanti e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sul libro dei verbali delle Assemblee.

15.7 Le votazioni nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno a votazione palese, salvo diversa determinazione da assumersi secondo le previsioni del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

15.8 L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 - Criteri per la determinazione dei quorum assembleari

16.1. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e, a richiesta, prima di ogni votazione; la mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

16.2. Il Presidente, nel caso in cui il quorum costitutivo venga meno dopo la costituzione dell'Assemblea, dovrà dichiararne lo scioglimento. Le deliberazioni assunte fino a quel momento restano valide ed efficaci; per la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno e non discussi, il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà convocare una nuova Assemblea, anche nel caso in cui il quorum costitutivo sia venuto meno nel corso dell'Assemblea svoltasi in prima convocazione.

16.3 Il quorum deliberativo, in caso di dichiarazione di conflitto di interesse del socio, verrà calcolato senza tenere conto delle astensioni di voto conseguenti alla dichiarazione medesima.

16.4 Al fine di consentire il migliore funzionamento dell'Assemblea, la stessa potrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento.

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 17 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società; ad esso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci ed al Comitato per il controllo analogo.

Art. 18 - Composizione del Consiglio di amministrazione

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente e l'eventuale Vicepresidente, nel rispetto del limite massimo previsto dalla vigente normativa in relazione al capitale sociale (art.1, comma 729 L.n.296 del 27 dicembre 2006 e D.P.C.M. 26 giugno 2007, nonché art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.).

18.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci e devono essere scelti fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa nel settore del servizio idrico integrato, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

18.3 La procedura per la nomina dei Consiglieri di amministrazione, è così disciplinata:

- due consiglieri saranno nominati direttamente, senza necessità di elezione, rispettivamente uno dal Comune di Rieti ed uno dalla Provincia di Rieti;
- un consigliere verrà nominato, mediante elezione con voto diretto, dai Comuni di Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, (di seguito anche **“appartenenti all’Area Romana”**) fatta salva la facoltà per più soci di indicare un candidato comune. L’elezione avverrà con le modalità e secondo le disposizioni del Regolamento di elezione di cui si doterà l’Assemblea;
- due consiglieri saranno nominati dai restanti soci mediante elezione, con voto diretto, dei due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Ciascun socio, con esclusione della Provincia di Rieti, del Comune di Rieti e dei Comuni appartenenti all’Area Romana, indipendentemente dal numero delle azioni in sua titolarità, potrà esprimere il nome di un solo candidato, fatta salva la facoltà per più soci di indicare un candidato comune. L’elezione avverrà con le modalità e secondo le disposizioni del Regolamento di elezione di cui si doterà l’Assemblea.

18.4 Il Presidente dell’Assemblea provvede entro quarantotto ore a comunicare la nomina agli interessati. Costoro sono tenuti, nelle quarantotto ore successive, alla ricezione a formalizzare per iscritto, anche a mezzo fax, presso la sede legale della Società l’accettazione dell’incarico; in difetto lo stesso si considererà rinunciato.

18.5 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea e comunque non superiore a due esercizi e sono rieleggibili, fatti salvi i divieti previsti dalla legge.

18.6 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci.

18.7 Gli Amministratori sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’art.2390 codice civile.

18.8 Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente con votazione palese.

18.9 La dolosa o negligente violazione, da parte degli Amministratori, delle previsioni del piano degli investimenti e/o del piano di sviluppo, la grave e ripetuta inosservanza delle norme di legge e delle direttive impartite dall’Assemblea e/o delle richieste avanzate dal Comitato per il controllo analogo, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori. In deroga a quanto sancito dal terzo comma dell’art.2383 del codice civile, è escluso il risarcimento dei danni arrecati agli Amministratori revocati senza giusta causa, diversi ed ulteriori dei compensi non percepiti.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio.

19.2 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o nel diverso luogo indicato nella convocazione purché ricadente all’interno dell’ATO, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti.

19.3 La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax od e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno cinque giorni prima naturali e consecutivi dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, al recapito comunicato e risultante agli atti della Società, indicando il luogo, l’ora della convocazione e l’ordine del giorno.

19.4 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail ricevuti almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza.

19.5 Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di

formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché tutti i Sindaci effettivi.

19.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

19.7 Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza secondo le modalità che seguono. Il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale. Gli altri consiglieri ed i sindaci, personalmente identificati a cura del Presidente, potranno presenziare alla riunione dagli altri capi del collegamento ed in assenza di soggetti estranei al Consiglio, con la possibilità per ciascuno di essi di intervenire oralmente sugli argomenti in discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, il tutto in tempo reale ed in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo.

19.8 In occasione di ogni convocazione, un dipendente della Società sarà chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

19.9 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, da annotarsi nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Presidente del Consiglio di amministrazione: poteri e funzioni. Vice Presidente

20.1 Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di relazioni esterne per le quali il Consiglio di amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

20.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti ad qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio come pure nominare mandatarî per determinati atti e/o categorie di atti.

20.3 Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.13.1 lett. a) svolge, temporaneamente, le funzioni e/o attribuzioni proprie del Presidente in caso di sua mancanza, impedimento o assenza, senza che ciò gli dia diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Art. 21 - Direttore e Procuratori

21.1 L'Assemblea ordinaria dei soci può procedere alla nomina del Direttore generale, fissandone poteri e retribuzione, sulla scorta degli indirizzi e dei criteri, dalla stessa ritenuti idonei allo scopo, rivedibili con cadenza almeno triennale.

21.2 Il Consiglio di amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti.

Art. 22 – Rappresentanza

22.1 La rappresentanza legale della Società compete al Presidente del Consiglio di amministrazione.

22.2 La rappresentanza compete, altresì, al direttore generale ove nominato e, nei limiti dei poteri attribuiti, agli altri rappresentanti nominati ai sensi dell'art.2203 del codice civile. In tali casi la rappresentanza deve intendersi connessa esclusivamente ai poteri gestionali ed operativi ad essi attribuiti.

Art. 23 – Remunerazione

23.1 I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso spese chilometrico e ad un compenso in gettoni di presenza, il cui importo è determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per le società partecipate da enti pubblici.

SEZIONE III COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 – Collegio sindacale

24.1 Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile della Società. E' composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

24.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. Non possono ugualmente essere eletti alla carica, in applicazione del divieto del cumulo degli incarichi, da valutarsi secondo criteri di effettività e ragionevolezza, coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in tre società sia pubbliche che private.

24.3 All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria, che ne nominerà anche il Presidente.

24.4 L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente. Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.5 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

SEZIONE IV DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 25 – Il controllo analogo

25.1 La Società, essendo destinataria dell'affidamento diretto del Servizio idrico integrato, è soggetta, **in conformità alle previsioni comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale**, all'esercizio, da parte degli Enti Pubblici costituenti il capitale sociale, di un controllo analogo a quello dai medesimi svolto sui propri servizi.

25.2 Il controllo analogo, che deve assicurare agli Enti soci la realizzazione di un controllo penetrante e di un indirizzo strategico condiviso nei confronti della Società, si realizza attraverso l'attribuzione all'Assemblea - anche mediante l'istituzione di un Comitato per il controllo analogo ed all'interno degli strumenti offerti dal diritto societario - di poteri di indirizzo dell'attività gestionale operante **(i)** sul piano del rapporto societario, attraverso il controllo strategico aziendale, quello sul bilancio, il potere ispettivo ed ogni altro sintomatico del più ampio "controllo strutturale", e **(ii)** su quello del rapporto di servizio, attraverso l'adozione ed approvazione del contratto di servizio, della carta dei servizi, di un codice etico, di strumenti di reporting e la redazione del bilancio sociale.

Art. 26 - Comitato per il controllo analogo: funzioni.

26.1 Il Comitato per il controllo analogo (di seguito anche " **il Comitato**"), costituisce l'organo di sintesi e di coordinamento tra i soci ai fini della formazione della successiva volontà assembleare. Interviene, in via preventiva, con la formulazione di indirizzi e/o pareri sugli atti di rilievo per la gestione della Società e del Servizio idrico integrato ovvero direttamente connessi con l'interesse dei singoli Enti soci in relazione ai servizi affidati alla

Società. Esso è obbligato ad orientare la propria azione ed operare secondo criteri di economicità, efficacia e trasparenza.

26.2 Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita, nei confronti degli organi sociali, funzioni di indirizzo strategico e di controllo ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.

26.3 In particolare, è titolare delle seguenti funzioni:

- a) definisce, ai fini della formazione della successiva volontà assembleare, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del Consiglio di amministrazione;
- b) controlla e sovrintende l'attuazione da parte del Consiglio di amministrazione, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e delle relative direttive generali impartite, prescrivendo, ove necessario, le opportune direttive;
- c) formula all'Assemblea proposte relative a modifiche nello svolgimento del Servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi, e valuta le conseguenti decisioni operative assunte dal Consiglio di amministrazione rinviando le stesse all'Assemblea per il caso di contrario parere di esso Comitato;
- d) formula all'Assemblea proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
- e) valuta e/o formula proposte di modifica del capitale sociale della Società;
- f) valuta e/o formula proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;
- g) esprime obbligatoriamente il proprio parere, riferendone all'Assemblea dei soci, sul piano degli investimenti annuale o pluriennale e sul budget;
- h) esprime obbligatoriamente il proprio parere, sugli investimenti di importo superiore ad € 2.000.000,00;
- i) esprime obbligatoriamente il proprio parere, riferendone all'Assemblea dei soci, sul progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- l) può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

26.4 Costituirà giusta causa di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, l'introduzione di vincoli che impediscano o limitino l'esercizio, da parte dei soci, del controllo analogo ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolino il regolare funzionamento del Comitato.

26.5 Il Comitato riferisce all'Assemblea almeno due volte l'anno, in ordine all'attività di controllo svolta, nonché sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

26.6 Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al Consiglio di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del Servizio idrico integrato e comunque ogni altra relativa alla gestione della Società.

26.7 Il Comitato è presieduto dal Presidente eletto tra i suoi componenti con votazione palese e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario e dovrà essere riportato nel libro delle adunanze del Comitato.

26.8 Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione di chi ne ha la Presidenza, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero quando il Presidente del Consiglio di amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato stesso.

26.9 Si riunisce altresì su richiesta, in via alternativa, di:

- a) almeno 3 membri del Comitato stesso

b) almeno 3 membri del Consiglio di amministrazione

c) almeno 15 soci.

26.10 Le specifiche competenze e le regole di funzionamento saranno definite con apposito Regolamento, predisposto e approvato dal Comitato stesso, ferma restando la regola secondo cui il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 27 – Composizione e nomina dei membri del Comitato per il controllo analogo

27.1 Il Comitato si compone di dieci membri scelti tra dirigenti, sindaci, amministratori, consiglieri e/o dipendenti degli Enti soci.

27.2 Essi sono nominati nella prima Assemblea ordinaria utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo successivo.

27.3 La procedura per la nomina dei membri del Comitato è così disciplinata:

- un componente sarà nominato dalla Provincia;
- un componente sarà nominato dal Comune di Rieti;
- un componente verrà eletto dai Comuni di Ascrea, Belmonte, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespole, Paganico Sabino, Roccasinibalda, Turania (di seguito anche **“Comuni dell'area Turanense”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Putrella Salto, Varco Sabino (di seguito anche **“Comuni dell'area Cicolana”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Casaprota, Castel Nuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia, Scandriglia, Toffia, Torricella in Sabina (di seguito anche **“Comuni dell'area Sabina zona A”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Fara in Sabina, Mompeo, Montopoli, Poggio Mirteto, Salisano (di seguito anche **“Comuni dell'area Sabina zona B”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Cantalupo, Casperia, Collevicchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano, Montatola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri, Vacone, (di seguito anche **“Comuni dell'area Sabina zona C”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgovelino, Castel S. Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta (di seguito anche **“Comuni dell'area della Comunità Montana del Velino”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Cantalice, Cittaducale, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri (di seguito anche **“Comuni dell'area del Montepiano Reatino”**);
- un componente verrà eletto dai Comuni di Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, appartenenti all'**Area Romana**.

L'elezione avverrà con voto diretto, con le modalità e secondo le disposizioni del Regolamento di elezione di cui si doterà l'Assemblea.

27.5 Il Presidente dell'Assemblea provvede entro quarantotto ore a comunicare la nomina agli interessati. Costoro sono tenuti nelle quarantotto ore successive alla ricezione a formalizzare per iscritto, anche a mezzo fax, presso la sede legale della Società, l'accettazione dell'incarico; in difetto lo stesso si considererà rinunciato.

27.5 I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un Comune socio o di legale rappresentante di altro ente socio.

27.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea utile degli azionisti, provvede alla loro sostituzione con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta dei soci presenti.

27.7 Nel caso in cui un membro del Comitato venga eletto Consigliere di amministrazione, l'accettazione di detta carica, comporterà la decadenza da quella di membro del Comitato. L'Assemblea provvederà alla sostituzione secondo la procedura indicata nei commi precedenti.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 28 – Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini, con le forme ed a norma di legge, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione. I documenti contabili sono trasmessi, con congruo anticipo e comunque non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare, ai competenti organi degli enti locali soci per le determinazioni di loro spettanza.

Art. 29 – Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- a) il ____ % al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il ____% verrà accantonato a riserva straordinaria e finalizzato ad alimentare lo sviluppo aziendale;
- a) una quota, a giudizio dell'Assemblea degli azionisti, a compensare i portatori di strumenti finanziari partecipativi;
- b) il residuo sarà distribuito tra i soci.

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Art. 31 – Controversie

31.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori oppure tra la Società, gli Amministratori e i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Rieti.

31.2 E' fatto salvo il disposto dell'art.33 del D.Lgs. n.80/1998, così come sostituito dal 1° comma dell'articolo 7 della Legge 21.07.2000 numero 205, in ordine alla competenza esclusiva del giudice amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

Art. 32 – Disposizioni finali - rinvio

Ferma l'applicazione della normativa comunitaria per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società per azioni, e a tutte le altre disposizioni, pubblicistiche e di settore, dettate in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto applicabili.